

Studio Legale – Associato Vizzino
Avv. Riccardo Vizzino – Avv. Emma Vizzino – Avv. Antonella D’Alto
Avv. Caterina Santangelo -Avv. Scotto Luisa Di Frega- P.Avv Lorenzo Alterio
Via Silvio Spaventa n° 9 – 80142 NAPOLI – Tel.: 0815534945 – Fax: 0815630289
Via San Biase - 85040 – Viggianello (PZ) e-mail: info@studiolegalevizzino.it- pec
avv.riccardovizzino@pec.giuffre.it
Avv. Ferdinando Paglia
Piazza Del Popolo, 14 - 22100 Como -
Tel. Fax 031 300440 M. +393473493898
ferdinando.paglia@iusandtax.it ; ferdinando.paglia@como.pecavvocati.it
info@iusandtax.it www.iusandtax.it

Spett.le Ministero Dell’Economia e delle Finanze
In persona del Ministro pro tempore
via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
pec: mef@pec.mef.gov.it;

Spett.le Ministero Dello Sviluppo Economico
In persona del Ministro pro tempore
Palazzo Piacentini - Via Veneto 33- 00187 Roma
Pec urp@pec.mise.gov.it.

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
In persona del Presidente p.t.
Corso di Porta Vittoria, 27 20122 Milano
Pec protocollo@pec.arera.it:

PMI Italia – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
In persona del Presidente p.t.
Roma - via Dei Monti Parioli,48
Pec : conf.pmi@pec.it;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
In persona del Presidente p.t.
Piazza G. Verdi 6/A, I-00198 Roma
Pec protocollo.agcm@pec.agcm.it;

**INVITO E DIFFIDA ALLA IMMEDIATA ATTUAZIONE DELLE
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE
ECONOMIA. ISTANZA RELATIVA ALL’IMMEDIATA
RESTITUZIONE DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE RICHIESTE
NELLE BOLLETTE PER IL CONSUMO DELLA ENERGIA
ELETTRICA IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DA DECRETO
LEGGE 19 MAGGIO 2020 CUI HA FATTO SEGUITO DELIBERA
ARERA DEL 26 MAGGIO 2020 E DEL DECRETO LEGGE
“SOSTEGNI” DEL (22 MARZO 2021, N. 41). PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA COVID-19 E AGEVOLARE LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE.**

E CONTESTUALE SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI A CARICO DELL'ARERA PER OMESSA VIGILANZA CON RIGUARDO AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA ED ALLE SOMME CONSEQUENZIALMENTE RICHIESTE.

In questo delicato periodo storico, ove l'emergenza pandemica da Sars Covid 19 continua a minacciare seriamente la incolumità dei cittadini, è dato innegabile che vi sia stata una non meno allarmante flessione economica nel nostro paese, poiché la necessità di attuare misure di contenimento del contagio ha importato la forzata chiusura della gran parte delle attività commerciali.

La situazione emergenziale che, nella cosiddetta fase-1, ha assunto carattere di straordinarietà legittimando – è dato innegabile- l'adozione di provvedimenti limitativi delle libertà dei cittadini ed al contempo fortemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del paese e delle sue attività commerciali, dopo circa un anno e mezzo è diventata circostanza ipotizzabile ed ha perso, in tal guisa, i predicati della imprevedibilità.

Per tale motivo e per sostenere le imprese nel corso dell'emergenza Covid-19, come è noto, il Governo italiano ha messo in campo una serie di iniziative di sostegno, tra le quali contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette.

Di poi, in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive, sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni, il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis.

Gli interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak".

Ciò che però è, purtroppo, meno noto, a causa di una scarsa informazione e della innegabile inazione delle autorità che avrebbero dovuto dare applicazione alle misure o vigilare sull'applicazione delle stesse, sono alcuni

punti delle citate misure di sostegno e, per quel che in questa sede maggiormente interessa, quelle concernenti gli sconti sulle bollette e segnatamente delle bollette della energia elettrica.

Si tratta di importanti provvedimenti, di seguito meglio analizzati, che, se fossero stati correttamente applicati avrebbero consentito al beneficiario di avere un risparmio del 30 % su ogni fattura, per i periodi di tempo interessati ed espressamente indicati.

Nel dettaglio.

IL **Decreto Rilancio**, Decreto Legge del 19 maggio 2020, all'articolo 30, ha chiamato in causa l'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, perché adottasse **provvedimenti** pe assicurare una **riduzione della spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Lo **sconto** sulle bollette si sarebbe dovuto incentrare in particolare su due voci di costo:

“Trasporto e gestione del contatore”;

“Oneri generali di sistema”.

Come si legge nella relazione illustrativa allegata alla prima stesura del testo, la riduzione delle bollette elettriche riguarda “le piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; la ragione dell'intervento richiesto all'ARERA trova ragione nella necessità di alleggerire i costi di maggio, giugno e luglio 2020.

Al fine di consentire l'applicazione dello sconto sulle bollette elettriche è stata stanziata la somma di 600 milioni di euro

La riduzione dei costi prevista dal Decreto Rilancio si sarebbe dovuta concretizzare operando:

- un azzeramento delle attuali quote fisse, indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;

-per le utenze alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, una rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali per ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata in maniera convenzionale a 3 kW, senza limitazioni ai prelievi.

In seguito alla Delibera pubblicata il 26 maggio 2020, ARERA ha dichiarato di rendere operative le misure previste dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, per far fronte all'emergenza COVID-19 e agevolare le piccole e medie imprese, prevedendo la riduzione delle tariffe di distribuzione e misura degli oneri generali di sistema nella bolletta della energia elettrica delle utenze non domestiche, connesse in bassa tensione, per le competenze dei mesi di maggio, giugno e luglio.

In particolare, i casi regolati dalla Delibera citata dovrebbero riguardare:

- 1. Forniture non domestiche con potenza disponibile minore e uguale a 3,3kW**
- 2. Forniture non domestiche con potenza disponibile maggiore a 3,3kW**

Nel primo caso è previsto l'azzeramento delle quote fisse (tariffe di distribuzione e misura e oneri generali di sistema).

Nel secondo caso, invece, viene azzerata la quota relativa alla potenza e applicata solo una quota fissa di importo convenzionalmente pari a quello corrispondente a una potenza impegnata di 3 kW, senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.

I benefici di tale intervento normativo sarebbero dovuti essere riscontrabili a partire dalle fatture emesse nel mese di giugno 2020. Altresì era previsto che, qualora alla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità, fossero già state emesse fatture relative al mese di maggio, i conguagli spettanti sarebbero stati accreditati entro la seconda fatturazione successiva.

In seguito, il successivo testo del (22 marzo 2021, n. 41) - Decreto Sostegni- al Titolo I ha previsto ancora una serie di interventi volti al sostegno delle imprese e dell'economia.

In particolare, l'Art. 6 del DL “Sostegni” ha istituito la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2021.

Come descritto dal decreto, la misura è destinata a coprire la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici; le componenti della bolletta, oggetto della riduzione, sono quelle identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

ARERA, secondo quanto previsto dal citato decreto, **dovrà procedere alla rideterminazione in via transitoria delle tariffe di distribuzione**, di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare alle utenze coinvolte da questa misura, consentendo così il risparmio previsto dal Decreto sulle componenti tariffarie fisse. Inoltre le sole utenze non domestiche, la cui potenza disponibile supera i 3,3 kW, saranno equiparate ad utenze pari a 3 kW, per quanto concerne il pagamento degli oneri, sempre per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2021.

Il testo, dunque, prevede uno sconto sulle bollette elettriche di 600 milioni di euro totali per il trimestre aprile/giugno, affiancato da uno sconto del 30% sul canone Rai per tutto il 2021.

Nel provvedimento si spiega che "l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è chiamata a disporre, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come 'trasporto e gestione del contatore e 'oneri generali di sistema'".

In tal senso, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente deve rideterminare, senza aggravii tariffari per le utenze non domestiche interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;**
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci della bolletta indicate non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe**

assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Solo per completezza si evidenzia che per le famiglie, invece, è stato previsto il cosiddetto Bonus elettrico per coloro che si trovino in particolari condizioni di disagio economico o fisico.

Orbene, nonostante il testo dei provvedimenti esaminati esprima la volontà di favorire le piccole e medie imprese e la ripresa economica mediante misure di non scarso rilievo, non sembra che le stesse siano state portate ad effettivo compimento, di guisa che per poter valutare effettivi profili di inazione degli enti e delle autorità competenti si invitano i soggetti beneficiari delle agevolazioni ad un esame attento delle bollette ricevute nei periodi indicati nei decreti.

In specie, alla luce dei provvedimenti sopra citati, diverse sono le attività necessitate all'ARERA: la rideterminazione degli importi delle bollette applicando gli sconti previsti nei decreti la vigilanza in ordine alla concreta riduzione degli importi in bolletta nei casi previsti la restituzione degli importi illegittimamente percepiti con riferimento a fatture emesse senza applicare la riduzione di spesa e regolarmente pagate dai clienti.

Qualora non siano stati attuati gli intenti governativi, dunque si paleserebbero gravi profili di responsabilità soprattutto a carico dell'ARERA, per essere venuta meno ai suoi oneri di vigilanza, ed al contempo si potrebbero verificare ipotesi di appropriazione indebita da far valere nelle opportune sedi.

Chi scrive, in verità, ha ricevuto negli ultimi mesi numerose segnalazioni di commercianti, allo stremo, preoccupati per l'impossibilità di fronteggiare oneri, tasse tributi in concomitanza con una forte crisi che ancora minaccia la chiusura di attività prima fiorenti.

Ciò pone il legittimo dubbio che gli stessi non siano stati rintracciati dalle misure che avrebbero dovuto sostenerli, per **evidenti disfunzioni prima nella comunicazione e nell'informazione e poi nella concreta applicazione degli**

sconti sulle bollette, che potrebbe trovare causa proprio nell'inazione dell'ARERA

Se quanto ipotizzato dovesse trovare effettiva conferma nella lettura delle bollette- che sin da ora ci si rende disponibili ad esaminare- come innanzi preannunciato, non si esiterà a formalizzare istanze e reclami nelle opportune sedi, al fine di veder restituire gli importi illegittimamente trattenuti e comminare le sanzioni che saranno ritenute giuste nei confronti di chiunque spetti.

Ma non è tutto.

Le iniziative governative sopra richiamate appaiono certo misure pregevoli, ma ancora inadeguate ad incontrare le effettive esigenze degli utenti (in specie titolari di piccole e medie imprese) ed a riparare – seppur in parte – alle gravi perdite economiche registrate.

In tal senso, sarebbe equo estendere le agevolazioni a tutti i periodi in cui, a causa delle esigenze pandemiche e delle imposte chiusura e/o della fortissima riduzione degli orari di attività secondo quanto previsto nelle zone “colorate”, non si siano registrati fatturati o gli stessi abbiano subito cali estremi.

Non è difficile comprendere, infatti, la iniquità che si determina allorchè si obblighi l’ esercente commerciale a sostenere costi fissi ed imposte in assenza di attività produttiva. E certamente non è misura risolutiva neanche la prevista sospensione dei distacchi per morosità delle bollette elettriche.

In ogni caso, fermi i profili che sono ora oggetto di attenzione, non ci si può esimere dall'effettuare una ulteriore riflessione che involge la legittimità ed opportunità degli altri provvedimenti, adottati sempre in piena emergenza sanitaria ed economica che, a partire all'autunno del 2020 e fino alla primavera 2021, hanno importato un aumento indistinto di costi su tutte le bollette di circa il 20/30 %.

Qual è la tutela effettiva che si appresta ai cittadini ed alle categorie economiche maggiormente pregiudicate se a sconti annunciati e forse mai seriamente

praticati seguono misure economiche nel breve e nel lungo termine ancor più gravose?.

In verità, già da tempo, con riferimento alle bollette dell'energia elettrica, sono all'attenzione di chi scrive la effettiva debenza di voci contenute nelle stesse e le modalità con le quali si esplica l'attività di monitoraggio che dovrebbe competere all'ARERA.

A ben vedere, infatti, da sempre si determinano oneri a carico dei consumatori eccessivi, con importi per la maggior parte NON DOVUTI, che portano a richieste indifferenziate con importi giammai corrispondenti all'effettivo consumo energetico degli utenti.

Più in particolare è da tempo oggetto di valutazione la illegittimità del sistema di tassazione delle bollette dell'energia elettrica e delle somme consequenzialmente richieste.

Ed invero, è dato incontestabile che, a fronte della emissione delle fatture, i contribuenti/consumatori si trovino costretti a pagare esosi costi fissi dalla dubbia legittimità.

Sappiamo bene, infatti, che nelle bollette luce o gas non vengono addebitati esclusivamente i consumi fatti nel periodo di riferimento, bensì una serie di altre voci, in gran parte indipendenti dal consumo, ovvero il costo dell'energia, composti da una parte fissa indipendente dal consumo e che, quindi, si paga anche in assenza del consumo stesso; tali oneri sono: spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (stabiliti da ARERA), spesa oneri di sistema (anch'essi stabiliti dall'ARERA), cui si aggiungono imposte e IVA - che è pari al 10% per le sole utenze domestiche, incrementata nell'ordine percentuale del 22% , ed in alcuni casi anche ricalcoli o altre partite.

Le spese di trasporto che si traducono in importi eccessivi, sono dovute per lo più a privatizzazioni errate, che hanno, in maniera non di certo illuminata, portato a separare la gestione della linea dalla fornitura dell'energia, con prezzi più che raddoppiati, risultando nella maggior parte dei casi le spese per il trasporto come gli oneri di sistema quasi il doppio delle spese per consumo.

Tra le voci di spesa che compongono la bolletta della luce, meritano poi particolare attenzione gli **oneri di sistema** che comprendono gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati dai clienti finali del servizio elettrico.

Essi, che hanno forte rilevanza, sono da sempre una di quelle voci della bolletta elettrica che fanno più discutere, essendo addebitati a tutti i clienti, residenti e non, a prescindere dal fornitore e dal contratto sottoscritto; la relativa incidenza appare evidente se si consideri che questi “costi extra” rappresentano oltre il 50% del totale da pagare per l’energia, essendo stati oggetto, peraltro, negli anni, di svariati aumenti

Tali importi sono definiti periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e quindi non dipendono dal fornitore, sono suddivisi in Quota fissa (€/mese) e Quota variabile (€/kWh); la quota fissa non è applicabile alle forniture in cui hai la residenza. Per clienti non domestici è prevista anche l’applicazione di una quota potenza (€/kW)

La voce risulta quindi composta da una quota fissa, non legata ai consumi, il cui prezzo è stabilito dall’ARERA, e da una quota energia, legata ai consumi, quindi applicata in base all’energia consumata, il che comporta un incremento del 35% nella spesa annua per la fornitura di energia elettrica per le abitazioni di non residenza rispetto a quelle di residenza anagrafica.

Cristallizzata dunque l’incidenza sul costo delle bollette della luce dalle imposte, come Iva e accise, si concretizza di palmare evidenza un vero danno per i consumatori che si trovano a pagare un balzello fisso, un vero e proprio salasso per il portafoglio, indipendentemente dagli sforzi volti a contenere i consumi di energia.

L’operato dell’ARERA, che ha ommesso da sempre un attento monitoraggio di tutte le voci contenute in bolletta, la maggior parte delle quali, a ben vedere, sarebbero non sono dovute e, pertanto, tali da concretizzare una ipotesi indebita di appropriazione, deve essere debitamente censurato, in quanto illegittimo sotto diversi profili, oltre che lesivo degli interessi e diritti di tutti gli utenti.

Una vera ingiustizia, in riferimento alla quale si sono già visti alcuni approdi giurisprudenziali che hanno evidenziato la necessità di rivoluzionare il sistema di tassazione delle bollette della luce, enunciandone l'illegittimità sotto più profili, tra i quali, non trascurabile è anche la individuata violazione dei principi di chiarezza e trasparenza codificati nel codice del consumo, in virtù della quale vi sarebbe la possibilità di annullare finanche la richiesta in bolletta.

Benvero si deve ritenere che “il conto per la compensazione dei crediti non altrimenti recuperabili relativi agli oneri generali di sistema è alimentato per il tramite di versamenti dei conti relativi agli oneri generali di sistema, secondo proporzioni definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, tenendo conto del gettito tariffario di competenza dell'anno precedente afferente a ciascun anno. In tal senso, tenuto conto dell'oggettiva complessità tecnica delle scelte regolatorie effettuate dall'Autorità, le stesse possono effettivamente risultare di difficile comprensione, implicante quindi la loro illegittimità.

Appare dunque legittima la possibilità di contestare i provvedimenti difformi dai richiamati principi laddove introducono un meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici.

Illegittima, altresì, si potrebbe profilare la bolletta nel riscontro dei dati emersi dal contatore; a tal proposito la *Cassazione Civile sez. III, giusta sentenza n. 23699/2016* ha affermato quanto segue: “ sul ripreso da *Cass. n. 10313/2004*, sostiene che in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”.

Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante il contatore, mette conto rammentare come la stessa sia assistita da una presunzione semplice di verità che, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, determina a carico del somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, dovendo il fruitore provare soltanto che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbero potuto evitare con una diligente

custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.

Il consumatore, laddove dovesse contestare gli importi in bolletta, demanda dunque alla società erogatrice la dimostrazione della correttezza dei conteggi effettuati.

I consumi dell'utente, infatti, devono essere rilevati correttamente e non possono essere mai presunti (G.d.P. Potenza sent. n. 579/2014); a tal proposito la giurisprudenza costante (Cass. Civ. sent. 1013/2014) ha affermato che "la bolletta ed i consumi diventano carta straccia nel caso di contestazioni del consumatore. E difatti, nessun valore, neppure indirizzario, può essere riconosciuto nel merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita ed in merito agli altri costitutivi del contratto".

A tal fine, per le ragioni innanzi esposte, si invitano le Ill.me Autorità indicate in epigrafe a voler sanzionare adeguatamente l'Arera laddove, in seguito ad un attento controllo e monitoraggio, si rinvercano ipotesi lesive, potenzialmente fonte di reato, anche in relazione alla correttezza dei conteggi effettuati sul contatore rispetto agli importi indicati in bolletta.

In sintesi ed alla luce delle osservazioni che precedono, potrebbe delinearsi una ipotesi di truffa danni del consumatore, laddove si parla di apparente semplificazione del regime fiscale applicabile agli utenti, domestici e non, nei contratti di fornitura di energia elettrica, la qual cosa fa sorgere l'interesse a presentare formale esposto anche dinanzi alle competenti autorità penali.

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, lo scrivente studio legale, ritenendo molto grave la disinformazione circa le misure adottate nel Decreto Legge del 19 maggio 2020 e nel decreto e nel successivo n. 41 del 2021 a favore della piccole e medie imprese in materia di agevolazioni sulle bollette della energia elettrica,

Invita

I titolari delle attività commerciali, che abbiano i requisiti previsti nei provvedimenti sopra indicati, a trasmettere le bollette ricevute nei periodi in cui avrebbero dovuto beneficiare degli sconti (maggio giugno e luglio 2020- ed aprile, maggio, giugno 2021), al fine valutare la corretta rideterminazione degli importi secondo le indicazioni recate nei provvedimenti governativi.

In caso di violazioni da parte dell'Arera o di chi di dovere inerenti alla determinazione degli importi o alla vigilanza circa la corretta emissione delle fatture,

non si esiterà a formulare istanze e reclami presso gli organi e le autorità competenti al fine di sentir censurare condotte illegittime e veder riconoscere il diritto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Al contempo sin da ora si anticipa la intenzione di:

- sottoporre all'attenzione di chi di competenza la necessità di estendere le agevolazioni inerenti agli importi delle bollette dell'energia elettrica a tutti i periodi in cui le attività commerciali siano rimaste chiuse o siano state costrette ad apertura ridotta secondo serratissimi calendari;**
- sottoporre all'attenzione di chi di competenza la dedotta illegittimità del sistema di tassazione delle bollette dell'energia elettrica e delle somme consequenzialmente richieste, provocando un esame attento sull'operato o su eventuali omissioni ascrivibili all'ARERA.**

Avv. Emma Vizzino

Avv. Riccardo Vizzino